

Bruxelles, 24 novembre 2021
(OR. en)

14178/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0270(COD)**

**CODEC 1509
AGRI 568
AGRIFIN 140
AGRIORG 132
AGRISTR 77
STATIS 49
PE 105**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato speciale Agricoltura/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2018/1091 per quanto riguarda il contributo dell'Unione per le statistiche integrate sulle aziende agricole nell'ambito del quadro finanziario per il periodo 2021-2027 - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 22-25 novembre 2021)

I. INTRODUZIONE

L'8 novembre 2021 il comitato speciale Agricoltura ha confermato che, se il Parlamento europeo dovesse approvare la proposta della Commissione in oggetto senza emendamenti, il Consiglio approverà la posizione del Parlamento europeo.

In questo contesto il relatore Riho TERRAS (EPP, EE) ha presentato la proposta di regolamento a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Non sono stati presentati emendamenti.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 23 novembre 2021 il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura riprendendo la proposta della Commissione. Tale posizione è contenuta nella risoluzione legislativa del Parlamento riportata in allegato.

Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento, concludendo in tal modo la prima lettura per entrambe le istituzioni.

L'atto legislativo sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

Statistiche integrate sulle aziende agricole: contributo dell'Unione nell'ambito del QFP per il periodo 2021-2027 *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1091 per quanto riguarda il contributo dell'Unione per le statistiche integrate sulle aziende agricole nell'ambito del quadro finanziario per il periodo 2021-2027 (COM(2021)0477 – C9-0346/2021 – 2021/0270(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0477),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0346/2021),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 novembre 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9-0310/2021),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 novembre 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1091 per quanto riguarda il contributo dell'Unione per le statistiche integrate sulle aziende agricole nell'ambito del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2021.

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio² prevede che gli Stati membri debbano raccogliere e fornire i dati strutturali di base e i dati dei moduli relativi alle aziende agricole (rispettivamente, "dati di base" e "dati dei moduli") per gli anni di riferimento 2023 e 2026.
- (2) La realizzazione delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e l'adempimento degli obblighi di informazione dell'Unione richiedono cospicue risorse finanziarie da parte degli Stati membri e dell'Unione.
- (3) Gli Stati membri riceveranno dall'Unione un contributo finanziario massimo pari al 75 % a copertura dei costi delle rilevazioni dei dati di base e dei dati dei moduli per gli anni di riferimento 2023 e 2026, entro gli importi massimi specificati nel regolamento (UE) 2018/1091.

² Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1).

- (4) Il regolamento (UE) 2018/1091 definisce la dotazione finanziaria per l'intera durata del pertinente quadro finanziario pluriennale (QFP) e comprende una disposizione per definire l'importo da erogare per le ulteriori rilevazioni dei dati nell'ambito del successivo QFP, che include le indagini sulla struttura delle aziende agricole per gli anni di riferimento 2023 e 2026.
- (5) Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio³ ha stabilito il suddetto successivo QFP per il periodo 2021-2027.
- (6) Ai sensi del regolamento (UE) 2018/1091, l'importo del contributo dell'Unione per le statistiche integrate sulle aziende agricole nell'ambito del QFP per gli anni dal 2021 al 2027 deve essere determinato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, su proposta della Commissione, dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.
- (7) L'importo proposto per gli anni dal 2021 al 2027 dovrebbe finanziare le sole indagini sulla struttura delle aziende agricole svolte nel 2023 e nel 2026, compresi i costi collegati alla gestione, alla manutenzione e all'elaborazione delle banche dati utilizzate della Commissione per trattare i dati forniti dagli Stati membri.

³ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

- (8) Oltre a ciò, a seguito del suo recesso dall'Unione, è opportuno cancellare il riferimento al Regno Unito nel regolamento (UE) 2018/1091.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1091.
- (10) È stato consultato il comitato del sistema statistico europeo, istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.
- (11) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* al fine di garantire che gli Stati membri ricevano tempestivamente i finanziamenti dall'Unione per consentire ai propri istituti nazionali di statistica di preparare la raccolta di dati per l'anno di riferimento 2023,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁴ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2018/1091 è così modificato:

1) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è così modificato:

i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Per il totale dei costi relativi alle rilevazioni dei dati di base e dei dati dei moduli per gli anni di riferimento 2023 e 2026, il contributo finanziario dell'Unione è limitato agli importi massimi specificati nel seguito:";

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) 2 000 000 EUR per paese per la Bulgaria, la Germania, l'Ungheria e il Portogallo;";

b) il paragrafo 5 è soppresso;

c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il contributo finanziario dell'Unione per le sovvenzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo è a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, a decorrere dal 1° gennaio 2023, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio*+.

* Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L ... del ..., p. ...).";

2) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione finanziaria dell'Unione per l'attuazione del programma di rilevazioni dei dati per gli anni di riferimento 2023 e 2026, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione, la manutenzione e l'elaborazione dei sistemi di banche dati utilizzati in seno alla Commissione per trattare i dati forniti dagli Stati membri a norma del presente regolamento, è di 40 000 000 EUR per il periodo coperto dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio*.

* Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, p. 11).".

+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 65/21 (2018/0217 (COD)) e nella nota a piè pagina corrispondente il numero, la data di approvazione e il riferimento della pubblicazione di tale regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
